

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

1507

R-G-1816/08

CRON. 1642/12
REP 1727/12

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paolo Prat	Presidente
dott. Renata Silva	Consigliere
dott. Maria Alvau	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

20 SET. 2012

Nel processo di appello n. 1816/2008 R.G.

avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale (lesioni e danno patrimoniale)
promosso da:

Roberto Polella e Perazzoli Maria Novella, in proprio e quali genitori legali
rappresentanti del figlio minore Polella Federico, elettivamente domiciliati presso
lo studio dell'Avv. Silvia Giusti, che li rappresenta e difende come da procura in
atti unitamente all'Avv. Francesca Cabras

-parte appellante

contro

FASC. 1
VEDI CASCI
Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard rappresentata e difesa dall'Avv. Marisella
Chevallard come da procura 5.1.2006

-parte appellata e appellante incidentale

6) Cancian Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valerio
Cascini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all'Avv.
Daniele Parini

-parte appellata e appellante incidentale

e

SPA AURORA ASSICURAZIONI. ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.-già
ZURIGO ASSICURAZIONI- SPA ITALIANA ASSICURAZIONI.elettivamente

1619

1) domiciliate le prime due presso lo studio dell'Avv. Salvatore Zarba che le rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all'Avv. Piergiorgio Martinet, e la terza elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Martinet che le rappresenta e difende come da procura in atti (copia atto di citazione del primo grado)

-parte chiamata in causa dagli appellati

Udienza collegiale del giorno: 9.3.2012

CONCLUSIONI

PER PARTE APPELLANTE

262

"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:

- 1) respingere gli appelli incidentali ed ogni altra eccezione, deduzione ed istanza svolti dall'è controparti;
- 2) in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere, nel merito, le domande, già formulate nell'atto di appello e nel foglio di conclusioni allegato al verbale del 4.12.2009 e, pertanto;
 - 1) accertare e dichiarare che il maestro Lorenzo Cancian e la scuola sci "Aosta Ski & Snowboard" sono responsabili delle lesioni riportate e dei danni cagionati al minore Federico Polella nel corso della lezione e pertanto affermare che gli stessi sono tenuti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non derivati dall'evento; 2) condannare il Sig. Lorenzo Cancian e la Scuola sci "Aosta Ski & Snowboard" in persona del Legale rappresentante "pro tempore" al risarcimento dei danni in solido fra loro o alternativamente ciascuno nei limiti della propria responsabilità al risarcimento dei danni: a) in favore dei Sigg.ri Polella Roberto e Perazzoli Maria Novella n.q. per le lesioni personali del figlio Federico riportate nell'incidente di cui si tratta, nell'ammontare di Euro 54.097,00 per danno all'integrità fisica e psichica e danno morale, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre il danno esistenziale da liquidarsi secondo equità, oltre la rivalutazione e gli interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo risarcimento dei danni; b) in favore dei Sigg.ri Polella Roberto e Perazzoli Maria Novella in proprio, quale rimborso delle spese sostenute per la malattia del figlio Federico nell'ammontare di Euro 1486.66 oltre gli interessi dal giorno dell'esborso".

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio".

PER PARTE APPELLATA Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard

- a) Respingere ogni domanda svolta dagli appellanti;
 - b) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei coniugi, condannare le compagnie assicuratrici a tenerla indenne da ogni esborso;
 - c) in ogni caso con il favore delle spese;
- in via di appello incidentale condannare i coniugi Polella alla rifusione delle spese di primo grado.

PER PARTE APPELLATA Cancian

- a) Respingere ogni domanda svolta dagli appellanti;
 - b) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei coniugi, condannare le compagnie assicuratrici a tenerla indenne da ogni esborso;
 - c) in ogni caso con il favore delle spese;
- in via di appello incidentale condannare i coniugi Polella alla rifusione delle spese di primo grado.

PER PARTE SPA AURORA ASSICURAZIONI, ZURICH INSURANCE COMPANY S.A.-già ZURIGO ASSICURAZIONI- SPA ITALIANA ASSICURAZIONI

Respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori Roberto Polella e Perazzoli Maria Novella, agendo quali genitori legali rappresentati del figlio minore Federico (nato il 15.12.1992) ed in proprio, convenivano dinanzi al Tribunale di Aosta la Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard ed il maestro di sci Cancian Lorenzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni subite dal minore Federico nel corso della lezione di sci del 25 gennaio 2005 (danni da quantificare in almeno euro 54.097,00, di cui euro 32.165,00 per l'invalidità permanente ,euro 2600,00 per l'invalidità temporanea assoluta, euro 1300,00 per l'invalidità temporanea parziale, euro 18.032,50 per il danno morale, oltre al danno esistenziale da liquidare secondo equità e accessori) e del danno patrimoniale subito dai genitori per le spese delle cure (spese sostenute, pari a complessive euro 1486,66, e spese future).

6 6 9

Gli attori richiamavano la sentenza della Cass. S.U. numero 9346/ 2002 a sostegno degli assunti sulla responsabilità contrattuale della scuola e dell'insegnante e dell'applicabilità del regime probatorio di cui all'articolo 1218 codice civile; deducevano prova testimoniale.

I convenuti si costituivano contestando la responsabilità, chiedendo il rigetto delle domande, e in subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle assicurazioni (SPA AURORA ASSICURAZIONI, SPA ITALIANA ASSICURAZIONI, ZURIGO ASSICURAZIONI) con le quali l'Associazione Valdostana Maestri di sci aveva stipulato un contratto di assicurazione, al fine di proporre domande di garanzia.

Il Tribunale disponeva sull'istanza, ed a seguito della proposizione delle domande di garanzia, si costituivano le tre società coassicuratrici precisando la quota gravante su ciascuna di esse (60% per Aurora Assicurazioni e 20% per ciascuna delle altre due), contestando la configurabilità della responsabilità del maestro e della scuola, e sostenendo la culpa in educando dei genitori; sottolineavano la mancanza della prova del nesso di causalità e dei danni, e la rilevanza dell'accettazione del rischio di danni da parte di coloro che praticano lo sci; chiedevano il rigetto delle domande.

Il Tribunale respingeva le istanze istruttorie, e con la sentenza numero 308 pronunciata in data 10 giugno 2008, rigettava le domande e dichiarava le spese interamente compensate fra tutte le parti.

In motivazione il Tribunale richiama l' orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza pronunciata a S.U. n. 9346/2002, e dopo avere evidenziato che il danno era stato provocato dall'allievo a se stesso, affermava che, sulla base della prospettazione dei fatti non potesse essere affermata la responsabilità dei convenuti, e che gli attori non avevano provato la dinamica del sinistro, prova che era necessaria per la valutazione dei fatti e per la riconducibilità delle lesioni alla lezione di sci (il Tribunale riesaminava anche le istanze istruttorie, confermando il rigetto).

Contro tale sentenza proponevano appello i signori Polella e Perazzoli, in proprio e quale esercenti la potestà sul figlio minore Federico, lamentando il rigetto delle domande, che venivano riproposte unitamente alle istanze istruttorie; deducevano l'interrogatorio formale del maestro di sci al fine di ottenere i nomi dei due testimoni che erano minorenni.

5 u. 2

Cancian Lorenzo chiedeva il rigetto dell'appello. proponeva appello incidentale in punto spese chiedendo la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del primo grado; in subordine riproponeva la domanda di manleva nei confronti delle assicurazioni e richiama la prova dedotta in primo grado .

La Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard, riteneva che i motivi di appello non riguardassero la responsabilità della scuola di sci, chiedeva il rigetto dell'appello, e proponendo appello incidentale in punto spese, chiedeva la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del primo grado; in subordine, richiama la domanda di manleva avanzata nei confronti delle assicurazioni.

Le assicurazioni, costitutesi per entrambi gli appellati, dopo avere precisato la correttezza della prospettazione della responsabilità contrattuale in capo al maestro di sci, sostenevano l'infondatezza dell'appello perché non vi era prova del nesso causale tra il fatto e la condotta del maestro, che aveva operato diligentemente; chiedevano il rigetto dell'appello..

Nel corso del procedimento veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, e dopo la rimessione a decisione, con una prima ordinanza del 17 febbraio 2010 la Corte, dopo aver precisato che il danno da autolesione si era verificato nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con la scuola e con il maestro, ammetteva sia la prova testimoniale dedotta dal maestro di sci sia l'istanza di esibizione avanzata dagli appellanti, finalizzata alla individuazione dei dati anagrafici dei due testimoni minorenni, riservando all'esito ulteriore provvedimento per l'assunzione della prova e per la consulenza medico legale.

Con istanza del 30 marzo 2010 i difensori della scuola di sci chiedevano dichiararsi l'interruzione del processo per l'intervenuta incorporazione dell'appellata nella Scuola di Sci di Pila, e con ordinanza in data 21 aprile 2010 la Corte riteneva che la fusione per incorporazione non costituisse causa di interruzione del processo, e precisava che, stante l'impossibilità di identificare i due testimoni minorenni, poteva essere assunta la sola prova testimoniale dedotta dall'appellato, con la prova contraria richiesta dagli appellanti.

All'udienza del 9 giugno 2010 veniva escusso il teste indicato dall'appellato Cancian.

Con ordinanza datata 11 giugno 2010 la Corte disponeva una consulenza tecnica medico legale e la relazione veniva depositata in data 19 novembre 2010.

6 u p

All'udienza dell'11 febbraio 2011 veniva esperito nuovamente, e con esito negativo, il tentativo di conciliazione (in tale sede l'assicurazione dichiarava di essere disponibile a versare euro 18.000 per capitale con le spese di secondo grado, la compensazione delle spese il primo grado e la compensazione delle spese degli appellati); all'udienza dell'11 marzo 2011 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 9 marzo 2012, nominato il nuovo consigliere relatore, le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Orbene, quanto ai soggetti ai quali è riferito l'appello, dal tenore complessivo delle difese svolte a partire dall'atto di citazione del secondo grado e dalle conclusioni (gli appellanti hanno chiesto la totale riforma della sentenza e la condanna della scuola di sci e del maestro), la Corte ritiene che l'impugnazione riguardi il rigetto delle domande avanzate nei confronti di entrambi i soggetti convenuti in primo grado, ritenuti responsabili del sinistro in relazione ai diversi obblighi a loro carico evidenziati con l'atto di citazione del primo grado, ribaditi in appello attraverso il richiamo alle tesi esposte con l'atto introduttivo della causa.

II. Gli appellanti lamentano che le domande proposte nei confronti della scuola e del maestro di sci siano state respinte e con l'appello hanno sviluppato vari argomenti per confutare la decisione del Tribunale.

Con il primo argomento gli appellanti ritengono che il giudice abbia erroneamente affermato che i fatti prospettati non fossero sufficienti a configurare la responsabilità della scuola e del maestro, sostenendo che dal primo atto introduttivo del giudizio era stata allegata la responsabilità del maestro per l'omessa e inesatta sorveglianza, cui era tenuto, sottolineando anche che, attraverso la prova dedotta dal maestro, volta a provare che i minori non si erano arrestati al suo ordine proseguendo nella discesa, gareggiando e urtandosi tra loro, l'appellato aveva praticamente ammesso sia la necessità di un suo intervento per contrastare la discesa dei due ragazzi sia l'inadempimento per avere omesso idonee azioni per evitare che si verificasse l'incidente.

Gli appellanti hanno anche richiamato gli assunti sulla responsabilità di entrambi i convenuti, evidenziando la contraddittorietà delle tesi sulla dinamica del sinistro

nuq

esposte delle controparti: nella denuncia del sinistro era stato indicato come responsabile uno sciatore adulto. le assicurazione avevano allegato che il maestro era stato costretto a fermarsi per soccorrere una bambina e degli sciatori inglesi avevano tagliato la strada al minore Federico.

Con un secondo argomento gli appellanti lamentano che il tribunale abbia applicato erroneamente la regola sull'onere della prova in quanto, sussistendo un rapporto contrattuale, il danneggiato doveva limitarsi a provare che l'incidente si era verificato nel corso della lezione, circostanza pacifica, e sulle controparti incombeva l'onere di provare che l'evento dannoso si era verificato per fatti non imputabili agli obbligati.

Infine, gli appellanti ritengono che il tribunale abbia errato nel porre a carico degli attori la prova della dinamica del sinistro solo perché nel corso della pratica dello sci le cadute sono prevedibili e possibili, sottolineando che il rischio accettato non aveva alcuna attinenza con i fatti perché il minore sciava senza la presenza del maestro ed era andato a sbattere contro uno degli alberi situati alla fine della pista, dopo aver messo gli sci ai piedi soltanto il giorno precedente e senza avere dimestichezza con la neve.

Gli appellatiⁿⁱ hanno ribadito che la pista non era facile per il ragazzo, che il figlio non era in grado di governare gli sci ed aveva una limitata capacità sciistica, ed hanno evidenziato che la pista era pericolosa per la presenza di alberi alla fine della discesa e perché era frequentata anche da sciatori adulti.

Cancian Lorenzo ha ribadito la tesi della differenza tra il maestro di sci ed il maestro di scuola perché, essendo lo sci sport individuale, il primo non può intervenire fisicamente sull'allievo e non può fermarlo in caso d'inosservanza delle direttive; ha riportato le difese svolte nella memoria di replica di primo grado sulla inevitabilità delle cadute nella pratica dello sci e sul rischio che viene accettato nella fase dell'apprendimento; ha sostenuto che, nel caso di specie, la pista era per principianti ed egli non era responsabile, anche secondo quanto dichiarato, con valenza di confessione, dal genitore in fase extragiudiziale; infine, l'appellato ha evidenziato la mancanza dell'elemento essenziale del nesso di causalità tra l'attività del maestro e le lesioni subite dal minore.

La scuola di sci ha riproposto le difese svolte in primo grado (mancanza del vincolo di subordinazione tra scuola di sci e maestro essendo la scuola solo uno strumento di organizzazione del lavoro).

plw. q

Le società assicuratrici hanno sostenuto che: la pista era per principianti e la condotta diligente del maestro poteva desumersi anche dalla dichiarazione resa al tempo del sinistro sulla mancanza di colpa del maestro: l'errata scelta dei componenti del gruppo era irrilevante, oltre che circostanza non provata: nessuna addebito poteva essere sollevato al maestro perché, nel caso di specie, non risultava che il danneggiato fosse stato inserito in un gruppo di livello superiore alle sue capacità e che il maestro si fosse dedicato ad altro allievo più esperto; il maestro aveva fatto tutto il possibile per evitare l'evento, comportandosi in modo tale da non arrecare danno ai propri allievi.

Le assicurazioni hanno richiamato anche la giurisprudenza in merito all'accettazione del rischio in caso di pratica di attività sportive e all'assenza di responsabilità nei casi di incidenti verificatisi malgrado la condotta vigile e prudente tenuta dal maestro di sci.

1. Orbene, con l'atto di citazione gli attori avevano esposto che durante la lezione di sci, in un tratto in discesa, il maestro aveva consentito ad alcuni allievi (tra questi vi era il figlio), di procedere da soli allontanandosi dal gruppo e fuori dalla sua sorveglianza, mentre il maestro era intento ad istruire allievi con minori capacità sciistiche il figlio, per evitare due allievi minori (Manuel e William). Federico era andato a finire contro un albero posto alla fine della pista Baby Gorraz, procurandosi le fratture al polso e alla mandibola.

In particolare gli attori specificavano che la scuola di sci era colpevole in quanto non aveva selezionato adeguatamente l'organico del gruppo dov'era stato inserito il figlio, gruppo composto da un numero eccessivo di allievi e con competenza marcatamente differenziata: la scuola di sci e il maestro erano colpevoli per avere permesso ai minori di staccarsi dal gruppo e di seguire la discesa, ponendosi al di fuori della sorveglianza del maestro, che aveva ommesso qualsiasi vigilanza sugli allievi affidatigli.

La prospettazione degli attori consentiva di configurare la responsabilità di entrambi i convenuti (della scuola per le carenze dell'organizzazione della lezione ed anche per la scelta dell'ubicazione della pista, e del maestro per la carente sorveglianza) ed il primo argomento sviluppato dagli appellanti è fondato.

2. In merito alla dinamica del sinistro e alla parte tenuta all'onere della prova, l'allegata responsabilità della scuola di sci e del maestro è di natura contrattuale, essendo in atti la prova del contratto concluso con la scuola di sci (in tal senso si è

P. U. Q.

pronunciato anche il Tribunale ed il principio è stato ribadito di recente dalla Cassazione con la sentenza n. 2559/2011).

La scuola di sci e il maestro, tenuto conto dei rischi connessi all'istruzione sull'uso degli sci nei confronti di soggetti inesperti, sono obbligati innanzitutto ad adoperarsi, per quanto possibile, perchè durante le lezioni non si verifichino danni agli allievi, a cominciare dalla scelta della pista che deve essere adeguata alle conoscenze e abilità degli allievi, e posizionata in luogo privo di elementi - anche naturali - che possano costituire fonte di danno a causa della nota imperizia degli allievi, e a tal fine questi devono essere raggruppati anche in modo omogeneo e in numero tale da consentire interventi di emergenza; durante le lezioni, inoltre, è richiesta particolare attenzione da parte del maestro di sci, che deve impartire tutte le raccomandazioni del caso prima di consentire che gli allievi inizino a sciare, e deve anche considerare e prevenire i possibili ostacoli e pericoli rappresentati dalla presenza sulla pista di altri sciatori.

Nel caso di specie è pacifico che le lesioni si siano verificate durante l'ora di lezione, e che siano state procurate dallo scontro del minore, che stava sciando, contro un albero che si trovava al fondo della pista (lo scontro contro l'albero è riportato anche nella denuncia all'assicurazione).

I danneggiati, pertanto, hanno fornito una prova sufficiente ai fini della riconducibilità delle lesioni nell'ambito del rapporto contrattuale, potendo ricondursi all'inadempimento degli obblighi sopra indicati.

Le lesioni provocate dall'urto contro l'albero non rientrano tra i normali e prevedibili rischi che vengono accettati in occasione all'iscrizione ad un corso d'istruzione per l'uso degli sci, perché non sono una conseguenza di una normale caduta che può capitare nella fase dell'apprendimento.

I soggetti danneggiati dovevano limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto contrattuale, e dovevano provare la riconducibilità dei danni all'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto, e tale onere è stato assolto.

La scuola di sci e il maestro erano tenuti a provare di avere agito con diligenza nell'adempimento dei loro obblighi; in difetto di tale prova o dell'impossibilità di adempiere con diligenza per fatti ad essi non imputabili, la responsabilità contrattuale deriva dall'art. 1218 c.c.

10 11-2

Dall'istruttoria svolta non risulta, tuttavia, alcuna prova univoca sul comportamento tenuto dagli obbligati, ed è certo che il minore stesse sciando e che vi fosse l'albero al fondo della pista.

La valutazione sulla responsabilità del minore, riportata sulla denuncia, non rileva quale prova dell'esatto adempimento, o dell'impossibilità di adempiere con diligenza, perché non è supportata dalla prova di fatti specifici e perché proviene dagli obbligati.

Ed invero, dalla frase "La responsabilità non è da attribuirsi al maestro, ma al bambino Federico Polella. All'incidente non erano presenti i genitori", risulta con evidenza che i genitori, in quanto assenti, non potessero esprimere giudizi sull'accaduto, e il genitore che firmò la denuncia precisò anche "che firma solo la presente denuncia", al fine di sottolineare che si limitava a confermare il sinistro nei confronti dell'assicurazione (non essendo presente all'incidente il genitore non poteva confermare la dinamica descritta nella denuncia "evitava un adulto sciatore e andava a sbattere contro una pianta fratturandosi un polso e tagliandosi il labbro"-).

La denuncia, pertanto, non ha valore di confessione stragiudiziale e l'unico teste escusso in appello (trattasi del testimone indicato da Cancian) non era presente ai fatti.

Nella memoria di replica le assicurazioni hanno sostenuto che la prova della disubbidienza del minore si desumeva da quanto dichiarato da Federico Polella al ctu(a pag. 4 della relazione risulta che il giovane al ctu aveva dichiarato che stava sciando ed aveva dovuto schivare alcune persone ferme sulla pista andando ad urtare contro l'albero).

Orbene, le dichiarazioni rese al ctu non costituiscono prova utilizzabile per la ricostruzione dei fatti contro il dichiarante, considerata la funzione del mezzo istruttorio disposto dal giudice, e in ogni caso la versione fornita non si discosta in modo rilevante da quanto da sempre sostenuto in causa dai danneggiati (il minore stava sciando e per evitare delle persone era andato a finire contro l'albero) ed è compatibile con l'asserita autorizzazione a scendere da solo, senza la stretta sorveglianza del maestro: Polella Federico non ha dichiarato di avere assunto l'iniziativa della discesa, di essere stato richiamato dal maestro, di avere disobbedito alle istruzioni allontanandosi dal gruppo.

1x4-f

Il secondo ed il terzo argomento sviluppati dagli appellanti, pertanto, sono fondati e la scuola di sci ed il maestro sono responsabili, e sono tenuti, in solido, al risarcimento dei danni, e la sentenza di primo grado viene riformata.

III Danni.

I richiesti danni non patrimoniali sono relativi all'invalidità permanente, all'inabilità temporanea (assoluta e parziale, euro 18.032.50), al danno morale, al danno esistenziale e alle relazioni, da liquidare secondo equità.

Orbene, per quanto attiene ai danni all'integrità psico-fisica, nel presente grado è stata disposta una consulenza medico legale, ed il ctu ha riferito che dai documenti risultavano la frattura del polso destro e la frattura complessa di mandibola; il ctu ha visitato il minore ed ha tenuto conto di quanto da questi dichiarato (il polso aveva ripreso buona funzionalità, i tre denti che avevano subito la rottura parziale della corona erano stati curati con ricostruzione e non vi erano problemi, durante la masticazione, quando si sforzava, avvertiva scricchiolii alle articolazioni temporo-mandibolari).

Il ctu ha anche precisato "obiettivamente si apprezza buona apertura della bocca, con distanza di quattro centimetri tra gli incisivi- al polso destro movimenti completi salvo stento terminale nella estensione, il perimetro dell'avambraccio destro mostra riduzione di un cm rispetto al contro-laterale" ed ha previsto n. 10 rinnovi delle ricostruzioni delle corone dentarie (tre elementi).

All'esito degli accertamenti, che hanno implicato anche l'esame dei certificati della dott. Marina Napoleoni (v. elenco dei documenti risultanti in atti ed acquisiti), il dott. Varetto ha valutato l'invalidità permanente in misura pari al 7-8%, l'inabilità temporanea assoluta in n.6 giorni di ricovero ospedaliero, l'inabilità parziale al 50% per 30 giorni, l'inabilità parziale al 25% per 24 giorni. Tali conclusioni, condivise dal ctp di parte dott. Bruno, sono state confermate dal ctu anche dopo l'esame del certificato inviatogli dal ctp di parte appellante-dott. Milano-(il ctu ha affermato che nella valutazione del danno permanente aveva tenuto conto degli effetti "consueti di frattura dei condili mandibolari", illustrati dal dott. Milano).

Avendo il ctu tenuto conto di tutti i dati oggettivi riferiti da Federico Polella(il giovane non ha citato le tre estrazioni dei molari superiori), del contenuto dei documenti, e di tutte le conseguenze delle fratture, non vi sono concrete ragioni per dissentire dalle valutazioni compiute dal dott. Varetto, che vengono recepite.

12 uq

Per la quantificazione la Corte assume come parametro la Tabella di Milano dell'anno 2011, con i valori attribuiti a ciascun punto di invalidità permanente in relazione all'età e con l'integrazione per il danno morale, ed operata la personalizzazione sull'importo di € 16.708,00(8% di invalidità) in considerazione del particolare fastidio riferito dal giovane e dei disagi per i rinnovi indicati dal ctu, liquida il danno permanente in €20.000,00 (la Corte sottolinea che il ctu non ha evidenziato alcuna incompatibilità con lo sport della pallanuoto, che il giovane ha dichiarato di avere interrotto, e ritiene che l'esigua entità dei postumi residui non abbia influito sull'esistenza del giovane, come affermato in comparsa conclusionale).

Per ogni giorno d'inabilità totale, nella forbice tra €91,00 ed € 136,00, viene ritenuto equo l'importo di €120,00 in considerazione della sofferenza connessa alla frattura complessa della mandibola.

L'importo complessivo del danno all'integrità psico-fisica , calcolato alla data della sentenza , è il seguente: €20.000,00 + € 720,00+ € 1800,00 +€720,00= € 23.240,00.

Il danno esistenziale non costituisce autonoma voce di danno non patrimoniale.

Il ctu ha confermato il danno per le spese mediche documentate (€ 1486,66) ed ha indicato anche il danno patrimoniale-futuro- per i rinnovi delle ricostruzioni di corone dentarie (tre elementi) :complessive € 4650,00 per n.10 rinnovi.

La scuola di sci e Cancian, pertanto, per i danni subiti da Polella Lorenzo, vengono condannati, in solido, a pagare € 23.240,00 , con gli interessi legali dalla sentenza, e per il ritardo nel pagamento del debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolare sull'importo ottenuto dalla devalutazione di € 23.240,00 alla data del 25.1.2005 e via via annualmente rivalutato, e a titolo di danno patrimoniale subito dai genitori € 6136,66, con gli interessi legali e la rivalutazione da calcolare sugli importi dei singoli esborsi sostenuti (pari a complessive € 1486,66), dalla data dei pagamenti.

IV Appelli incidentali

Gli appelli incidentali relativi alle spese del primo grado sono assorbiti perché, a seguito della riforma, la Corte rivede la pronuncia sulle spese del primo grado.

V Domanda di garanzia.

All'accoglimento delle domande avanzate dai danneggiati consegue la condanna delle società assicuratrici a tenere indenni gli assicurati , per tutto quanto dovuto

13 u. l.

agli appellanti principali a titolo di capitale, interessi e spese di giudizio, nei limiti della quota a carico di ciascuna coassicuratrice

VI Spese

Le spese di entrambi i gradi sostenute dalla parte appellante, e la spesa della esperita ctu, vengono poste a carico dei soccombenti (le prime nella misura liquidata in dispositivo e la seconda nella misura già liquidata).

Ai sensi dell'art. 1917 c.c. le assicurazioni sono tenute a pagare le spese di entrambi i gradi sostenute dagli assicurati, nei limiti della quota a carico di ciascuna coassicurazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile;

visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali proposti contro la sentenza emessa in data 10.6.2006 dal Tribunale di Aosta;

ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte;

in totale riforma della sentenza.

condanna la Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard e Cancian Lorenzo, in solido a pagare alla parte appellante per i danni subiti da Polella Federico € 23.240,00, con gli interessi legali dalla sentenza, e con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolare sull'importo ottenuto dalla devalutazione di € 23.240,00 alla data del 25.1.2005 e via via annualmente rivalutato,

condanna la Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard e Cancian Lorenzo, in solido, a pagare a Polella Roberto e Perazzoli Maria Novella € 6136,66, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli esborsi già sostenuti (pari a complessive € 1486,66) dalla data dei singoli pagamenti;

condanna la Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard e Cancian Lorenzo, in solido, a pagare le spese di entrambi i gradi sostenute dalla parte appellante liquidate, quanto al primo grado in € 3500,00 per onorari, € 2130,00 per diritti, € 516,00 per esposti, oltre spese generali, cpa ed iva, e quanto al secondo grado in € 7000,00 per onorari, € 3243,00 per diritti, € 525,00 per esposti, oltre spese generali, cpa ed iva.

condanna SPA AURORA ASSICURAZIONI, SPA ITALIANA ASSICURAZIONI, ZURICH INSURANCE COMPANY SA, nei limiti della propria quota, a tenere

1442

indenni la Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard e Cancian Lorenzo per tutto quanto dovuto alla parte appellante a titolo di capitale, interessi e spese:
condanna SPA AURORA ASSICURAZIONI, SPA ITALIANA ASSICURAZIONI, ZURICH INSURANCE COMPANY SA, nei limiti della propria quota, a rimborsare alla Scuola Sci Aosta Ski & Snowboard le spese dei due gradi liquidate, quanto al primo grado in € 3000.00 per onorari, € 1978,00 per diritti, € 15,97 per esposti, oltre spese generali, cpa ed iva, e quanto al secondo grado in € 3500.00 per onorari, € 1706,00 per diritti, oltre spese generali, cpa ed iva.
condanna SPA AURORA ASSICURAZIONI, SPA ITALIANA ASSICURAZIONI, ZURICH INSURANCE COMPANY SA, nei limiti della propria quota, a rimborsare a Cancian Lorenzo le spese dei due gradi liquidate, quanto al primo grado in € 3000.00 per onorari, € 1978,00 per diritti, € 15,97 per esposti, oltre spese generali, cpa ed iva, e quanto al secondo grado in € 4100.00 per onorari, € 1706,00 per diritti, oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22.6.2012.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Prat

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Maria Alvau

Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso

MENTRE, TRANSCRITTA in Cancelleria
in data 26/7/12 il Cancelliere

DEPOSITAT nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino, il 20 SET. 2012
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso



303 08
2034/05
- (60) -
586/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA, in composizione monocratica, nella
presenza del giudice dott. Paolo De Paola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2084 R.G. anno 2005, avente ad

OGGETTO

Reclamamento danni

PROMOSSA DAGLI ATTORI

EMILIA ROBERTO, nato a Roma il 4.10.1951 e residente a Roma

FERAZZOLI MARIA NOVELLA, nata a Roma il 22.5.1962 e residente a
Roma,

in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
FEDERICA FEDERICO, nato a Roma il 15.12.1992,

rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesca
Labas e Italo Fognier ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest'ultimo in Aosta - via Vevey n. 15, in virtù di delega a margine dell'atto di
citazione

NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI

SCUOLA SCI AOSTA SKI & SNOWBOARD, con sede in Gressan, in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.
Marisella Chevallard ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta -
via l'estaz n. 79, in virtù di delega in calce alla copia notificata dell'atto di
citazione

E

CANCIAN LORENZO, nato ad Aosta il 30.7.1958 e residente a Sarre, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta - via Festaz n. 79, in virtù di delega alla copia notificata dell'atto di citazione

CON L'INTERVENTO DELLE TERZE CHIAMATE

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano,

ZURIGO ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano,

ITALIANA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano,

rappresentate e difese dall'avv. Piergiorgio Martinet ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Aosta - via Festaz n. 7, in virtù di deleghe in calce alle copie dell'atto di citazione per chiamata in causa rispettivamente notificate



Precisate, all'udienza del giorno 11.3.2008, le seguenti

CONCLUSIONI

PER GLI ATTORI: come da foglio allegato al verbale di udienza del giorno 11.3.2008 (e cioè:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

In via istruttoria:

- 1) *revocare l'ordinanza, comunicata in data 23.10.2007 all'Avv. Fogner, nella parte in cui ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le istanze istruttorie avanzate dagli attori riguardanti: a) l'ordine di esibizione di documenti in relazione ai quali non vi sarebbe la prova dell'esistenza presso la convenuta; b) la richiesta di audizione dei minori Manuel e William, in quanto formulata con riferimento a soggetti non individuati specificamente, né individuabili; c) le ulteriori richieste in quanto non rilevanti e non decise.*
- 2) *ammettere tutte le prove articolate dagli attori nella memoria ex art. 184 c.p.c. compresa la richiesta di consulenza tecnica ed anche le prove articolate nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., che qui debbono intendersi integralmente riportate.*

Nel merito:

1) accertare e dichiarare che il maestro Lorenzo Cancian e la scuola sci "Aosta Ski & Snowboard" sono responsabili, per le causali esposte nell'atto di citazione e ribadite negli atti di causa, delle lesioni riportate e dei danni cagionati al minore Federico Poella nel corso della lezione e pertanto affermare che gli stessi sono tenuti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non derivanti dall'evento; 2) pertanto condannare il Sig. Lorenzo Cancian e la Scuola sci "Aosta Ski & Snowboard" in persona del Legale rappresentante "pro tempore" al risarcimento dei danni in solido fra loro o alternativamente ciascuno nei limiti della propria responsabilità: a) in favore dei Signori Poella Roberto e Perazzoli Maria Novella, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Federico Poella per le lesioni personali dallo stesso riportate nell'incidente di cui si tratta, nell'ammontare di € 54.097,00 per danno all'integrità fisica e psichica e danno morale, come specificati nell'atto di citazione, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre il danno esistenziale da liquidarsi secondo equità, oltre la rivalutazione e gli interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo; b) in favore dei Signori Poella Roberto e Perazzoli Maria Novella in proprio, quale rimborso delle spese sostenute per la malattia del figlio Federico nell'ammontare di € 1.486.66 come si evince dalla documentazione, depositata in atti, oltre gli interessi dal giorno dell'esborso.

(con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio").

PER LA CONVENUTA SCUOLA DI SCI AOSTA SKI & SNOWBOARD: come da foglio allegato al verbale di udienza del giorno 11.3.2008 (e cioè:

"Voglia il Tribunale:

- 1) in via principale: respingere ogni domanda, istruttoria e di merito, dei coniugi Poella;
- 2) in via subordinata e nel derogata caso di accoglimento delle domande dei menzionati coniugi: condannare le Compagnie Airona Assicurazioni spa, Italiana Assicurazioni spa e Unigo Assicurazioni spa a tenere indenne la comparsa Scuola di Sci da ogni esborso;
- 3) in ogni caso con favore di spese").

PER IL CONVENUTO CANCIAN LORENZO: come da foglio allegato al verbale di udienza del giorno 11.3.2008 (e cioè:

"Voglia il Tribunale, previa se del caso ammissione delle prove dedotte senza intervento all'onere della prova da esso sig. Cancian nella memoria 20/7/2007:

- 1) respingere ogni richiesta, istruttoria e di merito, dei coniugi Polella-Perazzoli;
- 2) in via subordinata e nel denegata caso di accoglimento delle domande dei menzionati coniugi: condannare le Compagnie Aiora Assicurazioni spa, Italiana Assicurazioni spa e Zirigo Assicurazioni spa a tenere indenne esso sig. Cancian da ogni esborso;
- 3) in ogni caso con favore di spese").

PER LE TERZE CHIAMATE: come in comparsa costitutiva del 16.5.2006 (e cioè:

"Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

accertata e dichiarata l'esclusione di responsabilità in capo al maestro e alla scuola di sci mandare assolte le compagnie di assicurazione, terze chiamate, da ogni domanda formulata nei di loro confronti.

Con vittoria di spese di giudizio").

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione datato 14.10.2005 e notificato il 21.11.2005, Polella Renato e Perazzoli Maria Novella (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Polella Federico) evocavano in giudizio la Scuola di sci Aosta Ski & Snowboard ed il maestro di sci Cancian Lorenzo, innanzi all'istesso Tribunale per l'udienza del 15.2.2006, al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità nella causazione del sinistro occorso al figlio minore Federico nel corso della lezione di sci del 25.1.2005 organizzata dalla predetta scuola di sci e tenuta dal predetto maestro, con condanna dei convenuti al risarcimento dei relativi danni conseguenti.

La causa veniva assegnata al giudice dott. Paolo De Paola, che differiva la prima udienza al 16.3.2006.

In data 14.2.2006, con due distinte comparse, si costituivano i convenuti Scuola di sci Aosta Ski & Snowboard e Cancian Lorenzo, che chiedevano lo spostamento della prima udienza onde provvedere alla chiamata in causa delle compagnie assicuratrici, chiedendo poi nel merito il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna delle compagnie di assicurazione alla manleva.

Con provvedimento del 14.2.2006, il giudice differiva la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.. La Scuola di sci Aosta Ski & Snowboard e Cancian Lorenzo, con appositi atti di citazione, evocavano quindi in giudizio l'Aurora Assicurazioni s.p.a., la Zurigo Assicurazioni e la Italiana Assicurazioni, innanzi all'intestato Tribunale per l'udienza del 18.5.2006, al fine di conseguire la reiezione delle domande attore o, in subordine, la condanna della predette compagnie assicuratrici alla manleva.

All'udienza del 18.5.2006 si costituivano le compagnie di assicurazione Aurora Assicurazioni s.p.a., Zurigo Assicurazioni e Italiana Assicurazioni che, nella comparsa datata 16.5.2008, formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte. All'esito della detta udienza, si procedeva ai sensi degli artt. 170 e 180 c.p.c..

Alla successiva udienza del 7.11.2006 (fissata per gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c.) nessuna delle parti era presente di persona e non era quindi possibile esperire il tentativo di conciliazione. Si procedeva quindi ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c. e, successivamente, ai sensi dell'art. 184 c.p.c.. All'esito della successiva udienza del 18.10.2007 il giudice, con ordinanza del 19.10.2007, rigettava le istanze di carattere istruttorio e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

Alla successiva udienza del giorno 11.3.2008 le parti precisavano le rispettive conclusioni come indicate in epigrafe ed il giudice assegnava loro termine fino al 7.5.2008 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine fino al 27.5.2008 per il deposito di memorie di replica, trattenendo quindi la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno agito contro la Scuola di sci Aosta Ski & Snowboard e il maestro di sci Lorenzo Cancian prospettando la loro responsabilità per il sinistro dedotto in causa (occorso al proprio figlio Federico il 25.1.2005); sotto tale profilo, sussiste dunque la legittimazione passiva dei convenuti.

Nel merito, le domande degli attori non sono meritevoli di accoglimento e vanno rigettate, poiché non sono configurabili elementi idonei

a giustificare – sulla base della stessa prospettazione dei fatti di causa – un'affermazione di responsabilità dei convenuti in relazione al sinistro medesimo.

Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che nell'atto di citazione i sigg.ri Polella e Perazzoli hanno in primo luogo dedotto che: 1) nel mese di gennaio 2005 si erano recati, con i loro figli Federico e Leonardo, a Gressan frazione Pila per trascorrere il periodo dal 23 al 30 presso l'albergo "PILA 2000"; 2) la sera del loro arrivo, avevano partecipato ad un incontro con alcuni maestri della scuola sci "Aosta Ski & Snowboard" (svoltosi nello stesso albergo), incontro nel corso del quale era stata illustrata la capacità organizzativa e la competenza in materia sciistica della scuola (con lunga tradizione ed ottima fama); 3) essi attori si erano pertanto convinti ad iscrivere i figli ad un corso di sci presso la detta scuola per il periodo dal 24 al 28 gennaio; 4) il figlio Federico, previa verifica da parte degli addetti alla scuola, era stato ritenuto in possesso di capacità sciistica di terzo grado ed inserito in un gruppo di allievi affidati al maestro Lorenzo Cancian per lo svolgimento di lezioni collettive. Gli attori hanno quindi esposto, con specifico riferimento alle modalità di verifica del sinistro, quanto segue: a) il 25.1.2005, durante la lezione in un tratto in discesa, il maestro aveva permesso ad alcuni allievi (tra i quali vi era Federico Polella) di procedere da soli allontanandosi dal gruppo e fuori dalla di lui sorveglianza, mentre egli si era attardato ad impartire istruzioni agli allievi con minori capacità sciistiche; b) il minore Federico, durante la discesa, per evitare di travolgere i compagni William e Manuel (anch'essi minorenni) che gli erano caduti davanti, era andato ad urtare violentemente contro un albero posto alla fine della pista baby Gorraz, riportando varie lesioni.

Ciò posto, deve osservarsi che – essendo stato il danno cagionato dall'allievo Federico Polella a se stesso – è in linea di principio operante il condivisibile orientamento (richiamato anche dagli attori) espresso dalla Corte di Cassazione Sez. Un. nella sentenza n. 9346 del 27-6-2002, laddove è stato affermato che: *"Nel caso di danno cagionato dall'allievo a se stesso, la responsabilità*

dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruitore della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante".

Va altresì puntualizzato che, essendo sempre possibili le cadute nel corso della pratica dello sci (attività normalmente rischiosa e pericolosa), era onere degli attori provare comunque la dinamica del sinistro, essendo tale prova imprescindibile ai fini di una compiuta valutazione dei fatti e delle loro cause nonché della loro riferibilità alla dedotta lezione di sci. Tale onere non risulta tuttavia essere stato assolto, in quanto le istanze istruttorie avanzate al riguardo non sono da accogliere (come già evidenziato nel provvedimento del 19.10.2007), poiché i soggetti di cui è stata chiesta l'audizione ai sensi dell'art. 248 c.p.c. sono i minori Manuel e William, indicati genericamente con il solo nome proprio e non compiutamente individuabili ed identificabili.

Al riguardo, deve ulteriormente ribadirsi che non è meritevole di accoglimento la richiesta di ordine di esibizione avanzata dagli attori con riferimento alla documentazione relativa ai minori iscritti ai corsi (onde individuare le generalità complete dei minori William e Manuel), poiché – come evidenziato nel provvedimento del 19.10.2007 – non vi è la prova dell'esistenza, presso la convenuta scuola di sci, della documentazione in

questione. Al riguardo, va sottolineato che la mancata indicazione del cognome impedisce di risalire all'individuazione dei genitori (o, comunque, degli adulti accompagnatori di Manuel e William), la cui indicazione è imprescindibile a tal fine, come si desume altresì dal fatto che la ricevuta di cui al doc. 8 prodotto dagli attori con la citazione (concernente Polella Federico) reca comunque, innanzitutto, la dicitura del cognome. In ogni caso, anche tali dati non sarebbero sufficienti, in mancanza dell'indirizzo, che non è peraltro indicato nella citata ricevuta prodotta dagli attori, recante invece l'indicazione del numero di camera; del resto, non risulta neppure che i minori Manuel e William alloggiassero in albergo.

Le argomentazioni esposte determinano il rigetto delle domande degli attori, risultando irrilevante qualsiasi ulteriore valutazione.

II. La reiezione delle domande attoree (richiesta dalle terze chiamate e, in via principale, dai convenuti) preclude l'esame della domanda avanzata in via subordinata dai convenuti.

III. L'eshaustività delle argomentazioni esposte rende ultronea qualsiasi ulteriore attività processuale, anche di carattere istruttorio; vanno dunque disattesa anche in questa sede le istanze di carattere istruttorio avanzate in corso di causa, rigettate con il provvedimento del 19.10.2007 e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.3.2008.

IV. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande avanzate dagli attori;
- 2) COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese processuali.

Così deciso in Aosta, in data 10.6.2008

IL GIUDICE

(dott. Paolo De Paola)

Paolo De Paola
M. R. 10.6.08

DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL 8

10.6.08
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE